PTOF 25-28

CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

(adottato ai sensi art. 4 comma 2-bis della legge 29.5.2017 n. 71)

Elaborato dal Collegio Docenti in data 26.11.2025 delibera n. 23
Adottato dal Consiglio di Istituto in data delibera n.

Indice

1. Premessa
2. Finalità del Codice Interno
3. I fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo
3.1 Che cos'è il bullismo
3.2 Che cosa non è il bullismo
3.3 Il cyberbullismo
3.4 Tipologie di cyberbullismo
3.5 Bullismo e cyberbullismo: principali differenze
4. Legislazione di riferimento
4.1 Quali violazioni di legge comportano bullismo e cyberbullismo
5. Responsabilità derivanti dalla normativa
6. Il contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo
6.1 Il ruolo della Scuola
6.2 Procedure scolastiche di intervento in casi di bullismo e cyberbullismo
7. La prevenzione
8. Procedure di intervento
8.1 Protocollo di intervento
Appendice
Segnalazioni alla scuola (modalità):
Sitografia
Contatti telefonici
ALLEGATO 1: MODULO DI PRIMA SEGNALAZIONE
ALLEGATO 2: MODULO DI VALUTAZIONE APPROFONDITA
ALLEGATO 3: MODULO DI MONITORAGGIO a cura del TEAM ANTIBULLISMO
ALLEGATO 4: MONITORAGGIO EPISODI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO A.S. 202----202---

PGIC833006 - A7E6C57 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008619 - 26/11/2025 - II.3 - I

1. Premessa

La nostra scuola, in quanto luogo di formazione, inclusione e accoglienza, pone tra i suoi obiettivi primari il raggiungimento del benessere di ciascun singolo studente: la salute e la serenità psicofisica della persona rappresentano infatti condizioni imprescindibili per il conseguimento di tutti gli altri obiettivi educativi e didattici che la scuola si pone.
E' importante ricordare che si hanno ambiti di responsabilità e competenza specifica di intervento fra scuola e famiglia tra ciò che accade a scuola ed in orario scolastico e ciò che accade nella restante parte della giornata. Tutti concorriamo all'educazione ed al benessere dello studente, ma le responsabilità, in termini di qualità e quantità, sono diverse e attengono ai ruoli specifici. La scuola non può supplire a ciò che accade a casa, la famiglia non può sostituirsi alla scuola.
Le scelte educativo didattiche operate dalla scuola nell'arco dell'attuazione del PTOF 19-22 e 22-25, anche attraverso l'adozione del curricolo digitale e la realizzazione di ambienti educativi aumentati dalla tecnologia, portano ad un ruolo attivo dello studente e ad una prevenzione di eventi o atti che parte dal modo di fare scuola, perché questo è il compito specifico dell'istruzione di base, imparare in relazione; compito diverso da quello di educare anche all'uso delle opportunità delle tecnologie che è precipua responsabilità della famiglia.
Ciò significa che possono verificarsi comportamenti inopportuni, ma - anche considerato il divieto di utilizzo di telefoni cellulari durante l'orario scolastico- le azioni che devono mettere in campo la scuola e la famiglia sono da sempre ben distinte.
La nostra popolazione scolastica è minore di 14 anni e il suo accesso ai social e all'utilizzo delle chat è diretta responsabilità dei genitori. Il loro utilizzo non è richiesto o funzionale al perseguimento di alcuna competenza scolastica e sia l'accesso che l'utilizzo che ne fa il minore ricadono nell'ambito educativo di intervento della famiglia che ne ha la responsabilità anche quando eludendo i divieti che vigono a scuola il minore ne fa un utilizzo durante la sua permanenza a scuola.
Analoga attenzione l'Istituto riserva ad evitare soprattutto nel linguaggio degli adulti (ma anche dei minori che, spesso, nei contesti extrascolastici o dei mass media sono indotti ad usarlo) la generalizzazione e l'abuso di termini come "bullo" e "bullismo", per cui viene data molta attenzione - soprattutto nel definire gli episodi - a non confondere normali scambi o criticità - da sempre esistenti nella preadolescenza - nella normale relazione tra pari età, con atteggiamenti da monitorare e - se necessario - denunciare, in quanto ripetuti, nei confronti di uno studente specifico e con intento offensivo e denigratorio della completezza della sua persona, fisica e caratteriale.
Per parlare di bullismo si devono manifestare simultaneamente 3 caratteristiche:
1. **INTENZIONALITÀ** a ferire e soggiogare, esplicita, non per burla (anch'essa, non accettabile, va sanzionata, ma come difficoltà di relazione di chi la opera);
2. **RIPETIZIONE** delle azioni nel tempo (non bastano pochi episodi sporadici cui, però la nostra scuola è attenta sempre);
3. **SQUILIBRIO DI POTERE**, volontà di imporre un dominio (per i ragazzi fondata su disvalori, quali la prestanza fisica, la bellezza, la socialità).

Altrimenti non è Bullismo o Cyberbullismo, la sua declinazione per via telematica. Quindi poniamo attenzione: non tutti i comportamenti inopportuni sono bullismo o cyberbullismo. In questo contesto la scuola adotta un CODICE INTERNO per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Esso, in linea con la normativa vigente e insieme al Patto Educativo di Corresponsabilità funge da procedura di riferimento per tutto l'istituto in materia di bullismo e cyberbullismo. Suo obiettivo primario è quello di definire un protocollo di comportamento, chiaro e accessibile a tutti, per prevenire, individuare e contrastare all'interno dell'istituto qualsiasi atto riconducibile al bullismo e al cyberbullismo, e più in generale qualsiasi forma di violenza, in una più ampia visione di "Prevenzione" su più livelli:
-PREVENZIONE PRIMARIA/UNIVERSALE: rivolta a tutti per promuovere un clima positivo improntato al reciproco rispetto ed a un senso di comunità e convivenza a scuola
-PREVENZIONE SECONDARIA/SELETTIVA: rivolta a sottogruppi a rischio con azioni strutturate
-PREVENZIONE TERZIARIA/INDICATIVA: rivolta ad alunni/e che presentano particolari problematiche.

2. Finalità del Codice

Il codice nasce dalla volontà dell'Istituto Comprensivo Assisi 3 di promuovere e migliorare il benessere a scuola; di prevenire e affrontare situazioni di disagio; di definire procedure codificate di intervento per contrastare tali fenomeni qualora effettivamente in essere.
Il codice è stato elaborato dal Team bullismo, costituitosi in seno all'Istituto di cui sono membri le figure individuate dalla normativa vigente ed il Dirigente scolastico. Il codice si basa sulle "*Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e Cyberbullismo*" di cui al D.M. 31.01.2021 n. 18. Entrambi vengono recepiti all'interno del Regolamento di Istituto anche con riferimento alle procedure che sono adottate per la prevenzione ed il contrasto di bullismo e cyberbullismo.
Il team svolgerà il suo mandato nell'arco del triennio 2025-28.

TEAM	
Dirigente Scolastico	**Sandra Spigarelli**
Referente d'Istituto bullismo e cyberbullismo	**Giusi Resta**
Animatore Digitale	**Angela Bolis**
Secondo referente di istituto bullismo e cyberbullismo	**Michela Botticchia**

All'interno dell'istituto opera anche il *Tavolo permanente di monitoraggio*, istituito in conformità con l'art. 4 comma 2-bis della legge 29.5.2017 n. 71, così come integrata dalla legge 17.05.2024 n. 70, composto da:

a) i componenti in seno al team
b) i componenti dei genitori individuati in seno al Consiglio di Istituto

con incarico ed operatività triennali all'interno del PTOF 25-28:

Tavolo permanente di monitoraggio	
Dirigente Scolastico	**Sandra Spigarelli**
Referente d'Istituto bullismo e cyberbullismo	**Giusi Resta**
Animatore Digitale	**Angela Bolis**
Secondo referente di istituto bullismo e cyberbullismo	**Botticchia Michela**
Componente genitori	**Presidente del Consiglio di Istituto Flavia Tatalo**

Il Tavolo si riunisce in presenza in via ordinaria una volta all'anno in vicinanza della chiusura dell'a.s. di riferimento (fine maggio/primi giorni di giugno) su convocazione del Dirigente scolastico per procedere al monitoraggio delle segnalazioni pervenute ed interventi effettuati all'interno della scuola per l'a.s. di riferimento. Di detta riunione viene redatto verbale agli atti dell'istituzione.

3. I fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo

3.1 Che cos'è il bullismo

Nel contesto scolastico il fenomeno del bullismo è una forma di violenza presente tra i bambini e i giovani. Il bullismo è un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi.
Si configura come un abuso di potere che si contraddistingue per:

• la relazione asimmetrica tra il bullo e la vittima;

• il verificarsi di comportamenti di prevaricazione diretta o indiretta da parte del bullo;

• la reiterazione nel tempo delle azioni di prevaricazione da parte del bullo;

• il coinvolgimento, nelle azioni di prevaricazione, degli stessi soggetti, di cui uno/alcuni sempre in posizione dominante -bulli- ed uno/alcuni più deboli e incapaci di difendersi -vittime-;

• i sentimenti di paura, di colpa, di inferiorità e di vergogna nutriti dalla vittima, incapace di difendersi e di riferire ai genitori e/o agli insegnanti l'accaduto.

Si individuano 3 dimensioni:
- **INTENZIONALITÀ** a ferire e soggiogare;
- **RIPETIZIONE** delle azioni nel tempo;
- **SQUILIBRIO DI POTERE**, volontà di imporre un dominio sulla vittima. Il bullo cerca tra le sue vittime la persona fragile che possa facilmente alimentare la propria esigenza di potere sull'altro. Le manifestazioni di bullismo sono:

-FISICO: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale.
-VERBALE: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, maldicenze, ecc.).
-RELAZIONALE-SOCIALE: isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo) o manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima).
Il bullismo è anche discriminatorio:
-omofobico

-razzista
-contro le persone con disabilità.

3.2 Che cosa NON è il bullismo

Prepotenza e reato: una categoria di comportamenti non classificabili come bullismo (pur avendo in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano) è quella degli atti particolarmente gravi, che si configurano come veri e propri reati. Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi e molestie sessuali sono condotte che rientrano nella categoria dei comportamenti devianti e, pertanto, non sono definibili come "bullismo". In questi casi, la scuola agisce sempre con le istituzioni presenti sul territorio. E' opportuno ricordare che, nei casi di reati perseguibili d'ufficio, gli operatori scolastici hanno l'obbligo di effettuare la denuncia all'Autorità giudiziaria competente.
Prepotenza e scherzo: il limite tra prepotenza e scherzo è poco definito. Nello scherzo l'intento è di divertirsi tutti insieme e non di ferire l'altro. Quindi un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima. A tale riguardo è utile ricordare che i ragazzi valutano come prepotenti e/o umilianti condizioni e atti che non sempre vengono percepiti come gravi da parte degli adulti. I vissuti dei ragazzi coinvolti, dunque, costituiscono i principali indicatori per l'individuazione di singole prepotenze e di situazioni di bullismo. Se una delle parti non gradisce o si sente a disagio, anche lo "scherzo" può diventare un comportamento problematico, seppur non sempre classificabile come bullismo.
Conflitto occasionale fra pari: il conflitto, come può essere un litigio, è episodico, avviene in determinate circostanze e può accadere a chiunque, nell'ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti.
Discussione o diverbio reciproco: ove la provocazione è reciproca e non persistente, non si tratta di bullismo.
Singolo episodio negativo: se è un fatto isolato, pur essendo scorretto, non è bullismo in senso stretto.
Comportamenti cosiddetti "quasi aggressivi": si riscontrano situazioni in cui i ragazzi fanno giochi turbolenti, con una dimensione fisica anche di confronto. Questi comportamenti sono particolarmente frequenti nell'interazione fra i maschi, dal secondo ciclo della scuola elementare e nella secondaria di I grado. Anche se in alcuni casi la situazione può degenerare e divenire un attacco vero, quasi sempre questi comportamenti sono di natura ludica e non presentano il carattere di aggressione e di asimmetria che possiamo rintracciare nel bullismo.

3.3 Il cyberbullismo

Il cyberbullismo è il bullismo realizzato per via telematica; pertanto, per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi a oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo (art. 2 della Legge 71/2017).
La norma identifica gli elementi essenziali del fenomeno perché si possa facilmente individuare e circoscrivere la tipologia, al fine di evitare di ricomprendere nella fattispecie tutti quei comportamenti che, pur rientrando nella sfera della più o meno ironica presa in giro, non possono tuttavia essere considerati per gravità, ampiezza e divulgazione rientranti nell'universo del cyberbullismo e quindi anche del bullismo.

3.4 Tipologie di cyberbullismo.

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:
- **Provocazione (Flaming**): un flame è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti.
- **Molestia (Harassment**): caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie, o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.
- **Persecuzione (Cyberstalking**): questo termine viene utilizzato per definire l'invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione (Denigration):** distribuzione, all'interno della rete o tramite SMS, di messaggi falsi o dispregiativi con pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi, denigratori nei confronti delle vittime, con lo scopo "di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira".
- **Furto d'identità (Impersonation**): caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi parlare male di qualcuno, offendere, farsi raccontare cose. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, ad un'altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da qualcuno che si è impossessato della sua identità. In certi casi, il cyberbullo modifica la password della vittima, impedendogli così l'accesso alla propria mail o account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell'account.
- **Carpire e Diffondere (Trickery e Outing):** la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima: il bullo tramite questa strategia entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private, e una volta ottenute le informazioni e la fiducia, le diffonde tramite

mezzi elettronici come internet, sms, etc.

- **Esclusione (Exclusion):** consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo di amici è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari.
- **Esposizione (Exposure):** la pubblicazione on line di informazioni private e/o imbarazzanti su un'altra persona.
- **Sexting:** consiste nella diffusione tramite invio di messaggi via smartphone e/o internet di materiale riservato che ritrae la vittima in fotografie sessualmente esplicite, videoclip intimi, ecc. Spesso tali immagini o video, anche se inviate ad una stretta cerchia di persone, si diffondono in modo incontrollabile e possono creare seri problemi alla persona ritratta.
- **Ricatto (Sextortion):** pratica utilizzata per estorcere denaro e/o prestazioni illecite, si ricatta la vittima per non pubblicare foto o filmati che ne possano compromettere la reputazione.
- **Pestaggio in rete (Cyberbashing o Happy slapping)**: si verifica quando un ragazzo o un gruppo di ragazzi picchiano o danno degli schiaffi ad un coetaneo, mentre altri riprendono l'aggressione con il telefonino. Le immagini vengono, poi, pubblicate su internet e visualizzate da utenti ai quali la rete offre, pur non avendo direttamente partecipato al fatto, occasione di condivisione on line (possono commentare, aprire discussioni, votare il video preferito o più "divertente", consigliarne la visione ad altri…).

3.5 Bullismo e cyberbullismo: principali differenze

Il cyberbullismo rispetto al bullismo presenta differenti caratteristiche:

- l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità. Il cyberbullo però non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile; ● indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia; l'innesto di effetti come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa, o a ritenerlo meno grave, perché lo fanno tutti;
- la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo e la propensione a giustificare comunque il proprio comportamento;
- la dissoluzione della responsabilità del singolo nella responsabilità del gruppo;
- il minimizzare la sofferenza della vittima e la tendenza alla sua deumanizzazione;
- il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- l'assenza di limiti spazio-temporali: posso fare ciò che voglio e quando voglio, e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza.

Va specificato che il "materiale" usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento o un'immagine o un video 'postati' possono essere potenzialmente in uso da milioni di persone.

4. Legislazione di riferimento

Legge 29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";
Legge 17 maggio 2024, n. 70 "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo";
Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 99 "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in attuazione della delega di cui all'art. 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70";
Decreto Ministeriale 13 gennaio 2021, n. 18 – "Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo" per le istituzioni scolastiche di ogni grado;
Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 — "Linee di indirizzo nazionali per la prevenzione e la lotta al bullismo".

4.1 Quali violazioni di legge comportano il bullismo e cyberbullismo.

Nell'ordinamento giuridico italiano non esiste una specifica fattispecie di reato atta a punire il bullismo ed il cyberbullismo in quanto tali; tuttavia, a tali fenomeni possono essere ricondotti una pluralità di comportamenti penalmente rilevanti e diverse norme di legge nel Codice civile, penale e nella Costituzione puniscono tali comportamenti. Secondo il diritto penale, "*è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni*" (art. 98 c.p.).
Di seguito si riportano gli articoli del Codice penale ed i corrispondenti reati nei quali si può incorrere sia con una condotta di bullismo che di cyber-bullismo (l'elencazione è solo indicativa):
-la diffamazione (art. 595 c.p.),
-la violenza privata (art. 610 c.p.),
-il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy),
-la sostituzione di persona (art. 494 c.p.),
-l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.),
-l'estorsione (art. 629 c.p.)
-molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.)
-istigazione a delinquere (art. 414)
-istigazione o aiuto al suicidio (art. 580)
Invece, sono in genere associati al bullismo:
-le percosse (art. 581 c.p.)
-le lesioni personali e colpose (art. 582 e 590 c.p.)
-l'ingiuria (art. 594 c.p. -Depenalizzato D.lgs 7/2016)
-il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.)

-danneggiamento alle cose (art. 635 c.p.).

5. Responsabilità derivanti dalla normativa

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenne, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minorenne risponde:

- il genitore per culpa in educando e culpa in vigilando (art. 2048, I co., c.c.),
- la scuola per culpa in vigilando (art. 2048, II e III co., c.c.).

Si precisa che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non anche da quella di culpa in educando.

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

La Legge 29 maggio 2017, n. 71 *"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"* che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

6. Il contrasto al bullismo e al cyberbullismo

6.1 Il ruolo della Scuola

Il bullismo danneggia ogni soggetto interessato: le vittime, i bulli, gli astanti. Per questo motivo occorre un intervento globale e sistemico che, implementando le risorse del territorio, veda il coinvolgimento di tutti gli attori scolastici: alunni, gruppo classe, genitori, personale docente e ATA.

Pertanto, al fine di contrastare i fenomeni di bullismo, la nostra Istituzione scolastica opererà su due livelli:

- la prevenzione,
- l'attuazione di strategie operative e di gestione dei casi di bullismo.

6.2 Gli adempimenti della Scuola nella gestione delle azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo

Gli adempimenti delle Scuole di ogni ordine e grado riguardano:

- Il Dirigente Scolastico
- Il Referente per il bullismo e cyberbullismo
- I Docenti
- Gli Studenti
- I Collaboratori scolastici
- I genitori

Il Dirigente

- Qualora abbia notizia di reato perseguibile d'ufficio, deve farne subito denuncia per iscritto ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, Polizia Postale);
- Organizza e coordina il Team Antibullismo, costituito dal Dirigente scolastico stesso, dal/dai referente/i per il bullismo-cyberbullismo e dalle altre professionalità presenti all'interno della scuola.
- Attiva specifiche intese con i servizi territoriali (forze dell'ordine, servizi sociali e della salute, servizi minorili) per ottenere supporto specializzato e continuativo verso i minori coinvolti;
- Informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di bullismo-cyberbullismo e conseguentemente predispone adeguate azioni di carattere educativo;
- Definisce le linee di indirizzo del P.T.O.F., del Patto di Corresponsabilità e del Curricolo digitale affinché contemplino misure specifiche dedicate alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo;
- Assicura la massima informazione alle famiglie in merito alle attività ed iniziative intraprese, anche attraverso una sezione dedicata all'interno del sito web dell'Istituto.

Il Referente per il Bullismo e il Cyberbullismo

- Collabora con gli insegnanti della scuola;
- Propone corsi di formazione al Collegio dei docenti;
- Coadiuva il Dirigente scolastico nelle azioni di prevenzione degli episodi di bullismo e cyberbullismo;
- Monitora i casi effettivi di bullismo e cyberbullismo;
- Coordina il team Antibullismo;
- Coinvolge in un'azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.).

I Docenti

- Intraprendono azioni educative congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, in coerenza con il P.T.O.F., il Patto di Corresponsabilità ed il Curricolo digitale dell'istituto;
- Devono vigilare ed essere attenti ai comportamenti degli alunni nei diversi contesti della scuola ed essere ricettivi nel cogliere notizie di disagi od indizi, di cui devono dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al Dirigente Scolastico e al referente per il bullismo della scuola.

Il Collegio Docenti

- All'interno del P.T.O.F., del Patto di Corresponsabilità e del curricolo digitale predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo in una dimensione di prevenzione sia primaria/universale che emergenziale;
- Organizza attività educative di formazione/informazione rivolte agli studenti sulle tematiche del bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale;
- Partecipa ad attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- In relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi.

Il Consiglio di Classe

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza;
- in caso di intervento di carattere disciplinare analizza la situazione e individua le sanzioni più idonee.

Gli Studenti

- Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola; Segnalano tempestivamente ai docenti situazioni critiche e di malessere che spesso preludono a fenomeni di bullismo;
- Collaborano attivamente con i docenti per la risoluzione dei problemi
- Supportano il/la compagno/a vittima (intervenendo attivamente in sua difesa).
- Collaborano alla realizzazione di attività di peer-education.

Le famiglie

- nel contesto extrascolastico, nell'uso dei cellulari, delle chat e dei social (i primi vietati a scuola dalla norma, le altre inibite dalla minor età) sono responsabili in relazione ai comportamenti dei propri figli; partecipano agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità ed agli atteggiamenti conseguenti;
- firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal P.T.O.F. e dal Patto di Corresponsabilità.

I Collaboratori Scolastici

- Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni ed al cambio dell'ora di lezione;
- Segnalano al Dirigente scolastico e al Referente per il bullismo e cyberbullismo eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente;
- Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola.

7. La Prevenzione

Per fronteggiare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo non bisogna limitarsi a singole azioni, ma progettare e lavorare con le risorse disponibili perché crescano costantemente le iniziative per e con i giovani. Fare prevenzione significa dunque potenziare le competenze di cittadinanza degli studenti ed investire sul loro ruolo di giovani cittadini.

Il bullismo, infatti, non dipende esclusivamente dalla quantità di fattori temperamentali e familiari che favoriscono l'insorgere di comportamenti aggressivi. Gli atteggiamenti, le abitudini e i comportamenti del personale scolastico sono determinanti nella prevenzione e nel controllo delle azioni di bullismo. Di qui l'importanza di un approccio integrato, che guidi l'organizzazione e l'azione all'interno della scuola, con l'esplicitazione di una serie di obiettivi concordati che diano agli alunni, al personale e ai genitori.

Interventi di prevenzione contro il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo Livello Scuola:

- individuazione di un docente referente, adeguatamente formato, per le iniziative contro il bullismo/cyberbullismo, che coordina le azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni, anche collaborando con la Polizia postale, le Forze di polizia e le associazioni giovanili presenti sul territorio.
- Costituzione di un team antibullismo: un gruppo di lavoro integrato a supporto delle azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo;
- Rilevazione dei possibili studenti a rischio, forme di disagio e rilevazione dei comportamenti dannosi per la salute di ragazzi /e;
- Coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica: studenti/esse, personale scolastico, famiglie per potenziare le forme di alleanza educativa, migliorare il livello di sensibilizzazione e

comunicazione e il rispetto degli impegni all'interno del Patto di Corresponsabilità sulle azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo

- Promozione dell'educazione all'uso positivo e consapevole delle tecnologie digitali finalizzata e prevenire e contrastare situazioni di rischio on line quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari.
- Apertura sulla home page del sito dell'Istituto di una sezione specifica destinata alla pubblicazione del codice interno, alla diffusione delle iniziative intraprese dall'istituto e di materiali utili sul fenomeno del bullismo/cyberbullismo.
- Adozione di una e-policy d'istituto che riunisca le nome comportamentali e procedure di utilizzo delle tecnologie digitali in ambiente scolastico per l'acquisizione delle competenze digitali e l'attuazione del curricolo digitale di istituto con le misure per la prevenzione e per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse all'utilizzo delle tecnologie;
- Programmazione di attività formative/informative rivolte ai docenti, anche attraverso i moduli formativi della piattaforma Elisa, ed alle famiglie sulle procedure adottate dalla scuola e sui temi del bullismo e cyberbullismo.
- Inserimento nel PTOF della scuola di azioni basate sull'educazione alla legalità e alla cittadinanza;

Livello Classe:

- sistematica osservazione dei comportamenti a rischio ed intervento in ogni situazione o atto di sopraffazione e di intolleranza;
- Potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva;
- Utilizzo di stimoli culturali (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali).

8. Procedure scolastiche di intervento

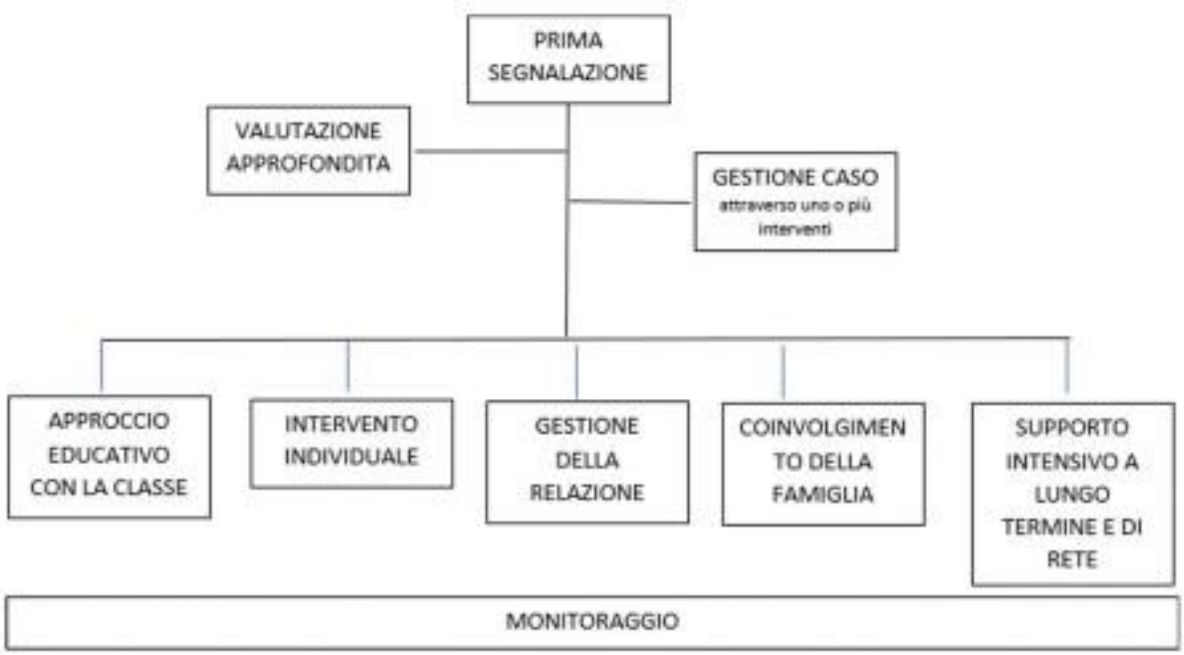
Le emergenze devono essere prese in carico dalla scuola e, sebbene non tutti i casi possono essere gestiti esclusivamente con le risorse interne, il coinvolgimento della scuola nelle diverse fasi è fondamentale. La gestione del caso segnalato ha l'obiettivo di:

1. Interrompere e alleviare la sofferenza della vittima;
2. Responsabilizzare gli autori dei comportamenti;
3. Mostrare a tutti gli altri studenti che atti di bullismo non vengono accettati nella scuola e che non vengono lasciati accadere senza intervenire;
4. Mostrare ai genitori di chi ha subito gli atti, e in generale ai genitori di tutti gli studenti della scuola, che la scuola sa cosa fare per la gestione di casi del genere.

8.1. Protocollo di intervento

Il Dirigente scolastico, ancor prima di attivare tale protocollo, qualora abbia notizia di reato perseguibile d'ufficio, fa subito denuncia per iscritto ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, Polizia Postale).

La procedura da seguire una volta che è avvenuto un presunto episodio di bullismo e vittimizzazione prevede 4 passaggi fondamentali che saranno attuati dal team bullismo:



1. **La fase di prima segnalazione**. La prima segnalazione può essere fatta da chiunque: vittima, genitori, insegnanti, personale ATA, Dirigente (allegato 1) al referente antibullismo della scuola o direttamente a scuola tramite posta istituzionale pgic833006@istruzione.it (i modelli saranno disponibili anche sul sito della scuola)
2. **La fase di valutazione** con colloqui di approfondimento (con tutti gli attori coinvolti). Tale intervento ha lo scopo di avere informazioni sull'accaduto, avere informazioni su chi è coinvolto nei diversi ruoli (attori, vittime, testimoni passivi, potenziali difensori), capire il livello di sofferenza della vittima, valutare le

caratteristiche di rischio del bullo, valutare la tipologia e la gravità dei fatti secondo il livello di priorità (allegato 2).

3. **La fase di intervento e della gestione del caso di bullismo.**

Sulla base delle informazioni raccolte si determina il livello di priorità e conseguentemente il tipo di intervento.

a) Approccio educativo con la classe: a cura degli insegnanti
b) Intervento individuale: insegnante con competenze trasversali (referente della scuola)
c) Gestione della relazione: team
d) Coinvolgimento della famiglia: Dirigente scolastico
e) Supporto intensivo a lungo termine: accesso ai servizi del territorio tramite Dirigente scolastico, team e famiglia

4. **La fase di monitoraggio.** Il monitoraggio è la fase conclusiva del processo che permette di valutare a breve termine: l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento, se la vittima ha percepito di non essere più vittima e se il bullo ha fatto ciò che è stato concordato; a lungo termine se la situazione e le relazioni si sono sanate e si mantengono nel tempo (allegato 3).

Appendice

Segnalazioni alla scuola (modalità):

● il genitore prende tempestivamente un appuntamento con il referente anti bullismo o il Dirigente attraverso la mail pgic833006@istruzione.it

● lo studente può rivolgersi direttamente al corpo docente che a sua volta informerà Dirigente e referente anti bullismo o può fare segnalazione scritta attraverso la mail: pgic833006@istruzione.it ● Il docente si rivolge direttamente al referente anti bullismo o al Dirigente.

Sitografia

Per la segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali:
https://www.garanteprivacy.it/temi/cyberbullismo
Per informazioni e ulteriori contatti utili sul fenomeno del bullismo e/o cyberbullismo:
https://www.piattaformaelisa.it/
https://www.informagiovani-italia.com/bullismo_reato.htm/
http://www.bullyingandcyber.net/it/genitori/ (eng)
http://www.generazioniconnesse.it/
https://azzurro.it/#

Contatti telefonici

Polizia Postale e delle Comunicazioni – Compartimento Umbria (regione Umbria),
Indirizzo: Via Mario Angeloni n. 72 – 06124 Perugia
Centralino: 075 500 1703
Fax: 075 500 0655
E-mail: poltel.pg@poliziadistato.it
Numero nazionale di EMERGENZA INFANZIA (attivo 24h): **114**
Il sito ufficiale del servizio **114 - Emergenza Infanzia** è raggiungibile qui: famiglia.governo.it › 114-Emergenza-Infanzia